

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7073 del 11/12/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, LOC. MAMAGO SOPRA, RICHIESTA DALLA DITTA AZ. AGR. MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, PER L'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI E ALTRI SEMINATIVI E ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7355 del 11/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno undici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, LOC. MAMAGO SOPRA, RICHIESTA DALLA DITTA AZ. AGR. MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, PER L'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI E ALTRI SEMINATIVI E ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 1125 del 07/03/2022, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con provvedimento conclusivo prot. n. 6196 del 27/06/2022, (trasMESSO con nota prot. n. 6289 del 29/06/2022 acquisita al prot. ARPAE n. 107765 del 29/06/2022), per l'attività di *"coltivazioni miste di cereali e altri seminativi e allevamento bovini da latte"* svolta dalla ditta AZ. AGR. MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, (P.Iva 00122690332), nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (Pc), Loc. Mamago Sopra, per i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, agli scarichi (S1) e (S2) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile "Rio Cotrebbia";
- art. 3, comma 1, lett. b), DPR 59/2013 - *comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento* di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 144322 del 08/08/2025, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alla matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", presentata dalla ditta AZ. AGR. MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, (P.Iva 00122690332) -pratica Sinadoc 26172/2025- ;
- con nota prot. n. 7386 del 11/08/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 145390 in pari data, il Comune di Gragnano Trebbiense ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per *"Procedura abilitativa semplificata PAS per modifica non sostanziale dell'alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica dei reflui zootecnici e delle biomasse aziendali per la produzione di biogas ed energia"* presentata dalla ditta AZ. AGR. MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, per l'impianto sito in Comune di Gragnano Trebbiense (Pc), Loc. Mamago Sopra;
- con nota prot. n. 148942 del 20/08/2025 ARPAE SAC PIACENZA ha trasmesso la suddetta istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale acquisita al prot. ARPAE n. 144322/2025, chiedendone l'inserimento, quale endoprocedimento, nella procedura di PAS oggetto della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 148994 del 20/08/2025 la Ditta ha trasmesso documentazione volontaria;
- con nota prot. n. 152806 del 28/08/2025 ARPAE SAC Piacenza, nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune, ha richiesto alla ditta la documentazione relativa al **titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006"**, comunicando

alla ditta stessa che la modifica di AUA deve essere qualificata e trattata come **"modifica sostanziale"** (per inserimento di un nuovo titolo);

- con nota prot. n. 8627 del 19/09/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 166232 del 19/09/2025, il Comune di Gragnano ha trasmesso la documentazione presentata dalla ditta relativa all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA per inserimento del nuovo titolo ambientale *"autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006"*;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante *"Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante *"Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 *"Adeguamenti normativi in materia ambientale"*. Modifiche leggi regionali -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante *"Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"*;
- Regolamento Regionale n. 2/2024 *"Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"* e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 *"Autorizzazione Unica Ambientale"*;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 173435 del 01/10/2025, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Gragnano Trebbiense, ha richiesto la documentazione integrativa per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";;
- con nota prot. n. 9049 del 03/10/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 175219 in pari data, il Comune di Gragnano Trebbiense ha richiesto alla ditta, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, la documentazione integrativa chiesta da ARPAE SAC con la suddetta nota prot. n. 173435/2025;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 188697 del 24/10/2025 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 194241 del 03/11/2025 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 197596 del 06/11/2025, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune sono state rilasciate le seguenti determinazioni, finalizzate all'adozione del provvedimento di AUA:

- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 194133 del 31/10/2025, in cui viene espresso parere favorevole, per le matrici "emissioni in atmosfera" ed "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, dell'AUSL di Piacenza prot. n. 162475 del 14/11/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 203591 del 17/11/2025);

RISCONTRATO che il Comune di Gragnano Trebbiense non ha trasmesso le proprie determinazioni richieste da ARPAE SAC con la suddetta nota prot. n. 197596/2025, (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *“i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti”*, mentre *“in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP”*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa AZ. AGR. MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, per l'attività di *“coltivazioni miste di cereali e altri seminativi e allevamento bovini da latte”* svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (Pc), Loc. Mamago Sopra;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -modifica sostanziale- a favore della ditta AZ. AGR. MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (P.Iva 00122690332) per lo stabilimento ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense (Pc), Loc. Mamago Sopra (che è anche sede legale della ditta), relativamente all'attività di *“coltivazioni miste di cereali e altri seminativi e allevamento bovini da latte”*, che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria (NUOVO)	lett. c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Acqua (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)	lett. a) Autorizzazione agli scarichi (S1) e (S2) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale “canale di scolo aziendale” afferente al Canale Consortile “Rio Cotrebbeia”, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (MODIFICA NON SOSTANZIALE)	lett.b) Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	ARPAE

e che modifica la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB 1125 del

07/03/2022;

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.*;
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., agli scarichi (S1) e (S2) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile "Rio Cotrebbia", in cui si riportano, per il buon ordine, per gli scarichi (S1) e (S2) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile "Rio Cotrebbia", le prescrizioni già impartite con la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB 1125 del 07/03/2022;*
- *Allegato 3 - Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP/Comune ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA		
Rif. prat. Sinadoc 26172-2025 (Attività istruttoria n. 19 del 09/12/2025)		
AZ. AGR. MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (P.Iva 00122690332) - Stabilimento ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense (Pc), Loc. Mamago Sopra - Attività di <i>"coltivazioni miste di cereali e altri seminativi e allevamento bovini da latte"</i>		
DESCRIZIONE		
Dalla documentazione presentata si evince che: - la consistenza della mandria è tale da farla rientrare nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, quindi, non soggetta ad autorizzazione in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06. Nello specifico la consistenza risulta la seguente: - vacche da latte in produzione: 120 capi - rimonta vacche da latte 50 capi - vitelli in svezzamento 30 capi - risulta presente un cogeneratore a biogas di potenza termica nominale pari a 179 kW rientrante nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, quindi, non soggetto ad autorizzazione in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06; - risulta presente una torcia di emergenza ed una valvola di sovrappressione di emergenza a servizio del digestore; - il biogas è prodotto dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento e di biomasse aziendali (sorgo, triticale, mais secondo raccolto); lo stoccaggio del digestato liquido avviene con due vasche: una scoperta con rapporto S/V inferiore o uguale a 0,2 e una coperta generante l'emissione convogliata (E4) presidiata da filtro a carboni attivi; - il digestato solido è stoccato su platea coperta; - le vasche in testata al ricovero zootecnico dei capi in produzione, denominate 19 e 19A, non avendo un rapporto S/V superiore a 0,2, sono coperte con paglia; - sono presenti due emissioni di emergenza: E2 valvola di sovrappressione del digestore e E3 torcia di emergenza.		
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO		
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:		
EMISSIONE E1 COGENERATORE A BIOGAS – P=179 KWt – scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272		
EMISSIONE E2 VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE		
EMISSIONE E3 TORCIA DI EMERGENZA		
EMISSIONE E4 FILTRO A CARBONI ATTIVI		
Portata massima	83	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	3	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Idrogeno solforato (H ₂ S)	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	20	mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	5	mg/Nm ³
- Deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire la formazione di emissioni diffuse. In particolare devono essere mantenute pulite le trincee degli insilati e i piazzali di manovra, devono essere effettuati frequenti controlli della rete di raccolta e deve essere effettuata una periodica e tempestiva pulizia delle condotte e dei pozzetti aziendali; - la torcia deve essere conforme a quanto disposto dalla DGR 1495/11 e dalla DGR 1496/11; - devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo: - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;		

- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
4. la torcia di sicurezza di cui all'emissione E3 deve essere conforme a quanto disposto dalle DGR 1495/11 e DGR 1496/11 e munita di un apposito dispositivo per la registrazione delle ore di funzionamento. I giorni e le ore di funzionamento della torcia devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
 5. deve essere effettuata una **campagna di rilevamento delle emissioni odorigene** per la durata di due anni a partire dalla messa a regime del digestore. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati al SAC e al ST di Arpa di Piacenza. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, il SAC di Arpa di Piacenza prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;
 6. fermo restando il rispetto dei limiti imposti a E4 e di quanto disposto al successivo punto 21) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione stante l'esiguità della sua portata;
 7. il camino di E4 deve essere identificato in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 8. i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
 9. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
 10. per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **composti organici volatili espressi come COT, con esclusione del metano:** UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010;
 - **idrogeno solforato:** metodo UNICHIM MU 634, UNI 11574:2015, US EPA method 15, US EPA method 16;
 - **ammoniaca:** UNI EN ISO 21877:2020;
 11. per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
 12. ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
 13. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
 14. i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n°158/1988

“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
15. relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;
 16. le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
 17. i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
 18. in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
 19. le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
 20. il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
 21. in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno un monitoraggio di E4 finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti, effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro dieci giorni dalla data di messa a regime;
 22. tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
 23. qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

24. qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
25. qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo:

- che deve essere rispettato quanto disposto dal PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152/2024 del 30.1.2024;
- quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, dalla DGR 1496/11 e DGR 1648/16 per quanto attiene i limiti di emissione per il cogeneratore.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpae n. 166232 del 19/9/2025.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi (S1) e (S2) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile "Rio Cotrebbia"

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 26172-2025 (Attività istruttoria n. 14 del 31/10/2025)
AZ. AGR. MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (P.Iva 00122690332) - Stabilimento ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense (Pc), Loc. Mamago Sopra - Attività di "coltivazioni miste di cereali e altri seminativi e allevamento bovini da latte".
DESCRIZIONE
Presso lo stabilimento sono presenti n° 2 scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale e precisamente: • scarico S1 costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico aziendale a disposizione degli operatori del centro zootecnico, trattate da un sistema costituito da una fossa Imhoff (avente una potenzialità pari a 3 A.E.), un degrassatore (avente potenzialità pari a 2 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 3 A.E.); • scarico S2 costituito dalle acque reflue domestiche, provenienti dalle cucine e dai servizi igienici delle abitazioni presenti nell'insediamento, trattate mediante un impianto costituito da n° 7 fosse Imhoff (aventi una potenzialità complessiva pari a 34 A.E.), n° 7 degrassatori (aventi una potenzialità complessiva pari a 30 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (30 A.E.); Gli scarichi S1 e S2, in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento, recapitano separatamente a poca distanza l'uno dall'altro nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile denominato "Rio Cotrebbia". Nell'istanza la ditta ha dichiarato il "proseguimento senza modifiche" per la matrice scarichi.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Si riportano, per il buon ordine, per <u>gli scarichi S1 e S2 di acque reflue domestiche aventi recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale"</u>, afferente al Canale Consortile "Rio Cotrebbia", le prescrizioni già impartite con D.D. n. DET-AMB 1125 del 07/03/2022: - il numero di abitanti equivalenti serviti non può superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti di trattamento sono stati dimensionati (2 Abitanti Equivalenti per S1 e 30 Abitanti Equivalenti per S2); - le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 - deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti; - i pozzetti di controllo posti prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle autorità competenti; - l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione ; - nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti o disservizi agli impianti di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (a mezzo PEC) al Comune di Gragnano Trebbiense, all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della

funzionalità dell'impianto;

- g) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Gragnano Trebbiense, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È **fatto salvo** che e i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

ALLEGATO 3**Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento/digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 26172-25 (Attività istruttoria n. 18 del 04/12/2025)
AZ. AGR. MAMAGO DI MONTANARI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (P.Iva 00122690332) - Stabilimento ubicato in Comune di Gragnano Trebbiense (Pc), Loc. Mamago Sopra - Attività di "coltivazioni miste di cereali e altri seminativi e allevamento bovini da latte".
DESCRIZIONE
La dieta autorizzata con AUA D.D. n. DET-AMB 1125 del 07/03/2022 è la seguente: SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 3094 t/anno PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silosorgo, tritcale insilato): 365 t/anno SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno; ACQUE REFLUE DI MUNGITURA: 902,7 t/anno per un TOTALE di 4361,7 t/anno; • la modifica dello stabilimento consiste nella differente gestione della raccolta del letame aziendale, il quale verrà conservato e sparso tal quale e, di conseguenza, il cambio della dieta di alimentazione del digestore con introduzione dell'utilizzo di liquame extra-aziendale. L'assetto tecnologico ed i bacini di stoccaggio del digestato rimangono invariati; • la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, <u>non subirà alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato</u> e sarà mantenuta pari a 200 capi (corrispondenti a 90 t di peso vivo) così suddivisi: Bovine da latte: 120 capi Capi da rimonta: 50 capi Vitelli: 30 capi; • all'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agro zootecnico, verranno convogliati gli effluenti zootecnici aziendali, extra-aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta: SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, liquame extra-aziendale): 3.086 t/anno; PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (foraggi insilati provenienti da foraggiere quali ad esempio silosorgo, tritcale insilato): 365 t/anno; SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno; ACQUE AGGIUNTIVE (mungitura e meteoriche): 902 t/anno; per un TOTALE di 4.353 t/anno ; • il quantitativo di acque reflue prodotte dal comparto mungitura viene stimato utilizzando un parametro pari a 7 mc/anno per capo adulto, per un totale di circa 835 mc/annui; • l'efficienza dell'impianto di separazione viene stimata in circa 20 % del digestato tal quale avviato al trattamento; • la frazione liquida chiarificata del digestato, viene conservata in una vasca chiusa con sfiati trattati (vasca 12) e successivamente nel contenitore scoperto (vasca 20), collegati in serie tra loro. L'azienda dispone anche di altri contenitori interrati (vasche 17-18-19) che vengono riempiti mediante carro botte. I suddetti contenitori hanno volumetrie adeguate alla conservazione del digestato chiarificato prodotto in 180 giorni come previsto dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;

- la frazione solida separata del digestato prodotto viene conservata su una platea coperta, avente superficie di 166 mq. La quasi totalità del digestato separato prodotto viene settimanalmente reimpiegato in cuccetta, insieme alla paglia per il rinnovo delle lettiere, pertanto solo una porzione della platea di stoccaggio risulta utilizzata. L'azienda si riserva, comunque, la possibilità di portare al campo una limitata quantità di separato solido per l'utilizzazione agronomica, che verrà quantificata nella redazione annuale del PUA. Il contenitore di stoccaggio ha volumetria adeguata alla conservazione del digestato solido separato e del letame prodotti in 90 giorni, come previsto dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- i terreni indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 39555 hanno superficie complessiva pari a 120,75 Ha, in zona vulnerabile ai nitrati, sufficienti ad accogliere il digestato prodotto nel rispetto dei limiti di legge.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Si impartiscono per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., **le seguenti prescrizioni:**

- 1) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni (aventi durata minima di un anno) e dalla copia dei contratti di acquisizione degli effluenti zootecnici;
- 2) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- 3) i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/24;
- 4) l'impianto di digestione anaerobica, della potenza di 60 kWel, potrà essere alimentato secondo la seguente ricetta:
 SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, liquame extra-aziendale): 3.086 t/anno;
 PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (insilati provenienti da foraggiere quali ad esempio silosorgo, tritiale insilato): 365 t/anno;
 SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 ACQUE AGGIUNTIVE (mungitura e meteoriche): 902 t/anno;
 per un TOTALE di 4.353 t/anno;
- 5) l'impianto di separazione solido – liquido dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta del digestato. In caso di interruzione del funzionamento dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'A.R.P.A.E (S.A.C. e Servizio Territoriale);
- 6) le trincee degli insilati dovranno essere mantenute pulite e in buono stato di manutenzione. Parimenti dovranno essere mantenuti puliti ed efficienti tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati, evitando l'eventuale fuoriuscita accidentale di percolati o acque meteoriche contaminate verso l'ambiente circostante;
- 7) il Piano di monitoraggio dovrà essere condotto intraprendendo tutte le azioni necessarie al controllo del buon funzionamento dell'impianto di digestione anaerobica, già previste dalle normative di settore, ed in particolare deve tenere conto dei seguenti obblighi:
 - registrazione dell'effettivo quantitativo di produzione di acque reflue prodotte dall'area mungitura;
 - verifica dell'effettiva efficienza dell'impianto di separazione del digestato, da effettuarsi ogni sei mesi e solo per il primo anno di funzionamento a partire dalla variazione della dieta di alimentazione del digestore. Tale verifica può essere effettuata misurando il quantitativo di digestato fuoriuscente dal digestore, poi avviato alla separazione, e alla verifica del quantitativo di solido separato prodotto;
 - effettuazione dell'analisi sul digestato prima dell'avvio della distribuzione in campo e invio all'autorità competente a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi devono essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab. 5 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (digestato agrozootecnico), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni, e

devono essere ripetute anche al variare del regime amministrativo;

- registrazione dei materiali all'ingresso al digestore, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della DGR 1495/2011 punto 5, indicando: tipologia di biomassa e sue caratteristiche quali-quantitative, data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), provenienza;
- registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla D.G.R. n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria veicolazione reflui e scarichi acque domestiche – Tav. 01 – Dis. 661 – Rev. n. 3 del 19/01/2022" agli atti di ARPAE (allegata alla documentazione trasmessa con nota del 24/01/2022 prot. n. 10038 relativa all'AUA n. DET-AMB-2022-1125 del 07/03/2022);

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.